

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 29 – 9635/2017

**OGGETTO: Progetto:** “ *Attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”

**Comune:** Torino

**Proponente:** PERINO PIERO Srl

**Procedura:** Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 13/03/2017 la Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 23/03/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 28/04/2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7

- Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

**Rilevato che:**

- l'area oggetto di intervento è ubicata nel settore settentrionale del Comune di Torino in via Reiss Romoli n. 122/30 (parte Foglio 1.051 Mappali 1 e 6, parte Foglio 1.052 Mappale 174);
- attualmente la Società PERINO PIERO Srl esercita principalmente attività di:
  - escavazioni e demolizioni in genere
  - scavi per sbancamenti o fondazioni / riempimenti
  - trasporto di materiali edili
  - opere di ingegneria civile
  - opere di bonifica ambientale
- la nuova attività verrà svolta in un'area dove già allo stato attuale è presente la sede operativa della Società proponente (complessivamente di circa 86.000 m<sup>2</sup>);
- in particolare l'area che verrà interessata dalla gestione dei rifiuti in progetto (superficie complessiva di 6.500 m<sup>2</sup>), è completamente scoperta e risulta impermeabilizzata con pavimentazione in asfalto;
- la Società intende avviare un'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione;
- le tipologie di rifiuto di cui al D.M. 5/2/98 e smi sottoposte a trattamento e recupero (R5) sono le seguenti:
  - inerti da demolizione e costruzione (tipologia 7.1)
  - conglomerati bituminosi (tipologia 7.6)
- le attività di recupero R5 saranno effettuate mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materiali da ingegneria con caratteristiche tali da poter essere avviati al riutilizzo in campo edile, accertando la loro idoneità ambientale mediante verifica analitica;
- le quantità di rifiuti non pericolosi gestite e le attività di recupero effettuate sugli stessi saranno le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	9.000	45.000	R5
7.6	1.000	5.000	R5
Totale	10.000	50.000	

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 53965 del 04/05/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 55136 del 08/05/2017 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 1022 del 27/04/2017 del'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po

Torinese:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- dovrà essere identificato da parte del proponente l'ambito autorizzativo in cui dovrà ricadere la richiesta di gestione rifiuti (procedura semplificata ex art. 216 o autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013), sulla base dell'utilizzo del frantoio (frantoio mobile già autorizzato, nolo a caldo o a freddo);
- si sottolinea che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:
  - la sussistenza della compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'impianto;
  - l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche;

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

**Pianificazione Comunale**

- il vigente Piano Regolatore del Comune di Torino inserisce il sito oggetto dell'intervento in area Parco Urbano e Fluviale ambito P17 "Aree a Parco Basse di Stura" e soggetta all'art. 21 delle NUEA di PRG, nonché alle disposizioni della relativa scheda normativa. Per le aree destinate a Parco Urbano e Fluviale, l'articolo 21 delle NUEA ed in particolare il comma 5 bis prevede quanto segue: *"Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima dell'approvazione del piano, è possibile, fatte salve le norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce Fluviali di cui al Piano dell'Assetto Idrogeologico (PAI) consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area) sul modello della Convenzione quadro di cui all'articolo 53 della Legge Urbanistica Regionale"*;
- sotto il profilo idrogeomorfologico (allegato tecnico n. 3 bis "Carta di Sintesi della Pericolosità Idrogeologica e dell'idoneità all'Utilizzazione urbanistica") l'area è classificata come sottoclasse IIIb2b(P) *"area a modesta pericolosità, comprese nei territori di fascia C, edificabile seppur con limitazioni nella tipologia costruttiva"*;

**Vincoli e fasce di rispetto**

Sul sito d'intervento insistono i seguenti vincoli:

- il sito risulta compreso all'interno della fascia C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; si evidenzia come gli artt. 18 e 39 delle norme di attuazione del PAI individuano i Comuni come gli Enti preposti a valutare la compatibilità idraulica;
- l'area è inserita all'interno dell'Area Contigua (LR 19/2009) F3 del Sistema delle aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese, disciplinato dal Piano d'Area - Area stralcio Basse di Stura (DCR n. 243-17401 del 30 Maggio 2002) e assoggettata agli interventi e agli usi contenuti nella scheda progettuale del "Sub-Ambito n. 3 Bellacomba";
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese con nota prot. n. 1022 del 27/04/2017 ha evidenziato *"le competenze in merito ad eventuali pronunciamenti relativi alla compatibilità rispetto alle norme del Piano d'Area è in capo all'Amministrazione tenuta al rilascio di eventuale autorizzazione"*

*paesaggistica o di titoli autorizzativi edilizi”;*

- l'area è interessata da “fascia di rispetto elettrodotti” ai sensi del DPCM 23 Aprile 1992 e smi (allegato tecnico n. 7 al PRG "Fasce di Rispetto"); si evidenzia che gli elettrodotti risultano dismessi;

In considerazione del fatto che è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato, la Città di Torino dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento con gli strumenti pianificatori e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;

### **3. dal punto di vista progettuale**

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- si sottolineano le seguenti carenze progettuali, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
  - precisare se l'attività di messa in riserva R13 è propedeutica alla successiva fase di recupero R5;
  - per la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso) pare corretto identificare l'attività di recupero con il punto 7.6.3 lettera c) in luogo della lettera a), come riportato a pagina 8 della relazione tecnica;
  - indicare nella planimetria dell'impianto in scala le dimensioni e le destinazioni d'uso dei cumuli (in ingresso, in attesa di analisi, mps);

### **4. dal punto di vista ambientale**

#### *Rumore*

- l'area oggetto di intervento è inserita in classe V (aree prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino;
- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 dalla quale non emergono criticità in merito;
- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Emissioni in atmosfera*

- l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato;
- per il contenimento di tali emissioni diffuse il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà rilasciato;

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- in merito alle modalità specifiche di gestione delle acque meteoriche, il proponente in data 02/05/2017 ha presentato istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” che prevede l’immissione delle acque meteoriche in strati superficiali del sottosuolo mediante la realizzazione di trincee drenanti;
- si rammenta che l’approvazione del Piano è presupposto indispensabile all’esercizio dell’attività;
- verificare la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

#### *Consumo di suolo*

- la superficie interessata al progetto in oggetto rientra integralmente all’interno dell’esistente sito produttivo della Società Proponente e quindi tale attività avverrà senza consumo ulteriore di suolo;

#### *Paesaggio*

- l’impatto sarà mitigato mediante recinzione perimetrale di idonea altezza;
- dalla documentazione progettuale emerge che, al fine di minimizzare il disturbo visivo, l’altezza dei cumuli verrà limitata a circa 5 metri;

#### *Pressione veicolare indotta*

- è stato stimato un traffico medio di circa 6 camion al giorno;
- la viabilità utilizzata dall’impianto riguarda prevalentemente la limitrofa via Reiss Romoli;
- l’incremento di traffico derivante dall’attività si può considerare minimo rispetto al carico che la strada soddisfa in condizioni standard;

#### **Ritenuto che:**

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- l’intervento in oggetto verrà realizzato all’interno di un insediamento produttivo esistente, senza variazioni sostanziali;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;
- la Città di Torino dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell’intervento con gli strumenti pianificatori e fornire il nulla osta all’inizio dell’attività;

- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

**Ritenuto** di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi**

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 1) *dal punto di vista amministrativo* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 13/03/2017, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- al fine della realizzazione ed esercizio dello stabilimento la Città di Torino dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;
- si rammenta che l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque meteoriche e di lavaggio è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

**Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

**Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

**Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di "*Attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*", presentato in data 13/03/2017 dalla Società PERINO PIERO - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 -, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 01/06/2017

**Il Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*